



SENTENZA

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI [REDACTED]

in persona della dott.ssa [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta con il n. [REDACTED] al Ruolo Generale il
13/06/2019 e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti
[REDACTED] e [REDACTED];

attore

CONTRO

TIM SpA, in persona del L.R.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED];

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni;

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Con atto ritualmente notificato, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione si costituiva parte convenuta e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente trascritte e riportate. Sulla precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In rito: va revocata la contumacia di TIM SpA;

Nel merito: non vi è dubbio che la Società convenuta non possa chiamarsi estranea ed esente da responsabilità per gli addebiti richiesti tenuto conto del fatto che tali addebiti sono stati effettuati proprio dalla predetta Società. Nel caso di specie, risulta incontestato il fatto che l'attore sia stato cliente Tim per servizi voce e internet. Il teste [REDACTED], figlio dell'attore, dichiarava che effettivamente la linea Tim per il numero di telefonia fissa [REDACTED] a far data dal 13/11/2018 cessava di funzionare per il servizio Voce. Tale situazione risulta lamentata inانamente dall'attore anche per iscritto a mezzo di n. 1 fax del 16/11/2018 ed una raccomandata del 18/01/2019 nonché con una diffida formale inviata a mezzo di legale di fiducia del 12/12/2018 tanto che lo stesso si vedeva costretto a passare ad altro operatore in data 05/03/2018. alcuna soluzione ai disservizi veniva effettuata perveniva da parte della Società oggi convenuta. Tenuto conto,

N. [REDACTED]/19

N. [REDACTED]/19

del Reg. Cron.

N. [REDACTED]/18

del Reg. Gen.

N. _____

del Repertorio

altresì, del recesso giustificato nonché dell'inesatto adempimento, le somme fatturate non possono ritenersi legittimamente richieste e devono, pertanto, dichiararsi non dovute. Pertanto, deve dirsi fondata la richiesta dell'attore.

Non vi è dubbio che all'attore spettano i diritti equo
risarcimento dei diritti
costituiti, non
per inosservanza del diritto
all'autoriparazione. Tale
danno e di
quello che, si
ritiene

In totale, tenuto conto dell'indennizzo per mancata risoluzione dei disservizi lamentati e del risarcimento danni, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 500/00, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

Sulle spese: le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di [redacted] definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto risolto il contratto per inadempimento della TIM SpA, in persona del LRpt, dichiara non dovute le somme richieste da quest'ultima a titolo di corrispettivo a far data dal 13/11/2018;
- 2) per l'effetto, condanna TIM SpA, in persona del L.R.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 500/00, a titolo di risarcimento danni e indennizzo, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo in favore di [redacted];
- 3) condanna TIM SpA., in persona del L.R.p.t., al pagamento delle spese e degli onorari di causa che liquida complessivamente in € 350/00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa ed € 43/00 per spese, nonché al pagamento degli onorari per la fase di attivazione che liquida in € 60/00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa ed € 12/20 per spese, entrambi da distrarsi al 50% per ciascun difensore.

Così deciso il 18/11/2019

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria

19 NOV. 2019

Il Cancelliere

